

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 21677/2026
Roma, lì, 11/06/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da		
ANDREA PELLEGRINO	- Presidente -	Sent. n. sez. 733/2026
IGNAZIO PARDO		UP - 13/05/2026
EMANUELE CERSOSIMO		R.G.N. 11089/2026
FRANCESCA SBRANA	- Relatore -	
DANIELA CARDAMONE		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

avverso la sentenza del 16/12/2025 della Corte di appello di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice
generale Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16/12/2025, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma in data 06/05/2025, appellata da _____ che condannava al pagamento delle spese del grado di giudizio; revocava, inoltre, la pena accessoria della interdizione legale e sostituiva la interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per la durata di anni cinque.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, propone ricorso l'avv. _____, difensore di fiducia di _____, articolando vari motivi.

2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea qualificazione giuridica con riferimento ai fatti di

Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5c0749149191149c - Firmato Da: ANDREA PELLEGRINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 627f66c00d1ad6da
Firmato Da: FRANCESCA SBRANA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 56f2d8188e06a14c



cui ai capi 5a), 7) e 8) della rubrica: in particolare, censura la sostanziale assenza della motivazione della Corte di appello, che, senza affrontare le doglianze difensive, si sarebbe appiattita su quella del primo giudice in punto di elemento oggettivo e soggettivo del reato, di cui il ricorrente denuncia la carenza.

Inoltre, avrebbe errato la Corte territoriale nell'operare la sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta di estorsione atteso che, nella specie, l'agente aveva prospettato un pericolo immaginario, non da sé dipendente, di talché il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato in termini di truffa.

2.2. Con secondo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la mancata applicazione dell'art. 131-*bis* cod. pen., rilevando sussistere tutti i presupposti per l'applicazione della norma.

2.3. Con terzo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen., censurando la sentenza nella parte in cui non ha operato alcuna specificazione in ordine all'aumento di pena per ogni singolo reato posto in continuazione e non ha esposto alcuna motivazione in ordine alla determinazione del *quantum* di aumento.

2.4. Con quarto motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.

In particolare, si duole al riguardo della assenza di motivazione sia in ordine al trattamento sanzionatorio, non determinato nel minimo editale, sia in ordine alla mancata diminuzione nel massimo previsto dall'art. 62-*bis* cod. pen., che sarebbe stata giustificata anche in ragione del comportamento processuale dell'imputato.

2.5. Con quinto motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, esponendo le medesime argomentazioni poste a base del quarto motivo e richiamando giurisprudenza di legittimità e costituzionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo i motivi proposti aspecifici, non consentiti o manifestamente infondati.

1.1. In particolare, il primo motivo è aspecifico e meramente reiterativo della doglianza dedotta in appello, oltre che manifestamente infondato.



Anzitutto, il motivo contiene un primo profilo di assoluta genericità laddove censura la carenza di motivazione in ordine all'elemento oggettivo; inoltre, si tratta di motivo anche non consentito, stante la mancanza di previa devoluzione con l'atto di appello.

1.1.1. Ciò posto, si rammenta che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla prospettazione di un danno, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta e della sua incidenza nel processo volitivo della vittima: invero, attraverso la condotta induttiva in errore la volontà risulta manipolata, mentre con la condotta estorsiva la volontà della vittima è piegata. È stato così chiarito che si ha truffa aggravata, ai sensi dell'art. 640, secondo comma, n. 2, cod. pen., quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore; mentre, ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all'agente, anche se si tratti di un pericolo insussistente, ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall'agente o di incorrere nel danno minacciato (Sez. 2, n. 11154 del 13/03/2026, Sorrentino, Rv. 289658 - 01; Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492 - 01; Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017, Cianci, Rv. 270072 - 01; Sez. 2, n. 4180 del 03/03/2000, Amoresano, Rv. 215705 - 01, che ha ritenuto sussistere il delitto di estorsione in un caso in cui l'agente, falsamente qualificandosi come vigile urbano, si era fatto corrispondere una somma di denaro dal proprietario di un immobile minacciando di sospendere l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione che ivi si svolgevano).

Inoltre, la idoneità della rappresentazione del male, indifferentemente reale o immaginario, a dirigere piuttosto che a "piegare" la volontà, non può che passare attraverso la verifica della idoneità coercitiva della minaccia, sia in ipotesi che la sua concretizzazione dipenda effettivamente dalla volontà dell'agente, quanto nel caso che questa sia la rappresentazione che se ne faccia la vittima (Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016, Guarnieri, Rv. 267124 - 01; Sez. 2, n. 7662 del 27/01/2015, Lanza, Rv. 262574 - 01; Sez. 6, n. 27996 del 28/05/2014, Stasi, Rv. 261479 - 01).

1.1.2. Nella specie, dunque, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione, nell'operazione di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta di cui all'art 629 cod. pen., dei principi di diritto sopra esposti.



Invero, sulla base della ricostruzione in fatto, operata conformemente nel doppio grado di merito (e non attinta da censure di travisamento della prova), la Corte territoriale ha ritenuto, con motivazione logica e compiuta nonché corretta in punto di diritto, che la condotta di prospettazione del male ingiusto aveva posto le vittime nella alternativa di subire le conseguenze penali legate al comportamento di un parente o di consegnare danaro, preziosi e bancomat al soggetto che si sarebbe presentato alla loro porta: si tratta di elementi fattuali da cui è risultato che il male minacciato - che ha agito in termini di coartazione psichica delle vittime - era prospettato come proveniente e dipendente dagli stessi agenti, ovvero dall'imputato e dai suoi complici (vds. pag. 7 della sentenza impugnata).

1.2. Il secondo motivo è aspecifico e meramente reiterativo della doglianza avanzata in appello, non confrontandosi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.

Di contro, la Corte territoriale ha reso sul punto motivazione compiuta e priva di aporie logiche, dando rilievo assorbente all'entità del danno economico subito dalle persone offese, nonché alla gravità dei fatti, caratterizzati dall'appropriamento delle condizioni di minorata difesa delle vittime (vds. pag. 8 della sentenza impugnata).

1.3. Anche il terzo motivo è aspecifico e meramente reiterativo: sul punto, invero, la sentenza espone motivazione congrua e priva di aporie logiche con cui giustifica la determinazione del *quantum* di aumento di pena in ragione della ritenuta gravità dei fatti, della personalità dell'imputato e dell'entità dei danni cagionati (vds. pag. 8 della sentenza impugnata).

1.4. Il quarto e quinto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente collegati, risultano assolutamente generici ed eccentrici rispetto alla motivazione della sentenza: invero, la pena-base è già stata determinata nel minimo edittale ed è stato escluso un più favorevole bilanciamento delle circostanze, in termini di prevalenza delle attenuanti generiche, in ragione del numero e del 'peso' delle aggravanti poste in comparazione (vds. pag. 8 della sentenza cit.)

Si tratta di motivazione compiuta e logica, con cui i motivi di ricorso non si confrontano criticamente.

La giurisprudenza ha d'altro canto chiarito, al riguardo, che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza in quanto la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto irrogata (Sez. 5, n. 5579 del



26/09/2013, dep. 2014, Sulo, Rv. 258874 - 01; Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009, dep. 2010, Alesci, Rv. 246134 - 01).

2. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che, avuto riguardo alla natura del motivo, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 13/05/2026

Il Consigliere estensore
FRANCESCA SBRANA

Il Presidente
ANDREA PELLEGRINO

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE
GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.
196/03 E SS.MM.

